



MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIONALE

Cittadino italiano residente titolare di sola pensione estera

D: Un cittadino italiano residente è titolare di sola pensione tedesca: è necessario che la persona, ancorché cittadino italiano residente, presenti il modello S1 – E121 emesso dalla cassa malattia tedesca?

R. Il cittadino italiano è tenuto a richiedere e a presentare il modello S1 – E121 tedesco (articolo 25 del Regolamento n. 883/2004).

Parimenti il cittadino UE con attestato di soggiorno permanente o il cittadino non UE soggiornante di lungo periodo sono equiparati al cittadino italiano residente: di conseguenza anche questi ultimi, se nella stessa condizione, sono tenuti a richiedere e a presentare il modello S1 – E121 tedesco.

Familiare di lavoratore assicurato all'estero

D. Un cittadino italiano residente non lavora, non ha redditi, ma è familiare di un lavoratore assicurato e residente in Germania: è necessario che la persona, ancorché cittadino italiano residente, presenti il modello S1 – E109 emesso dalla cassa malattia tedesca?

R. Il cittadino italiano è tenuto a richiedere e a presentare il modello S1 – E109 tedesco (articolo 32, paragrafo 1, seconda frase, del Regolamento n. 883/2004).

Parimenti il cittadino UE con attestato di soggiorno permanente o il cittadino non UE soggiornante di lungo periodo sono equiparati al cittadino italiano residente: di conseguenza anche questi ultimi, se nella stessa condizione, sono tenuti a richiedere e a presentare il modello S1 – E109 tedesco.

Titolare di pensione estera e familiare di lavoratore iscritto in Italia

D. Un genitore romeno residente con sola pensione romena e anche familiare a carico del figlio che lavora in Italia, può essere considerato soltanto come familiare a carico del figlio lavoratore?

R. Il genitore pensionato romeno, in quanto titolare di diritto autonomo in Romania, non può essere considerato a carico del figlio lavoratore in Italia, ma deve richiedere e presentare il modello S1 romeno (articolo 32, paragrafo 1, prima frase, del Regolamento n. 883/2004).

Rinnovo permesso di soggiorno "Protezione temporanea - Emergenza Ucraina

D: Un cittadino ucraino con permesso di soggiorno per "Protezione Temporanea - Emergenza Ucraina " scaduto e già iscritto al S.S.R., con quali modalità può ottenere il rinnovo della tessera sanitaria?

R: A seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata alla Questura competente per territorio, possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. rinnovo del permesso di soggiorno, con la stessa motivazione "Protezione temporanea emergenza Ucraina", comporta l'iscrizione obbligatoria (gratuita) al S.S.R. ed esenzione ticket (in assenza di attività lavorativa).
2. trasformazione della motivazione del permesso di soggiorno in "motivi familiari," ai sensi dell'art. 29 bis del Testo Unico Immigrazione, previo riconoscimento dello status di "rifugiato" - laddove sia stato richiesto alla Commissione Territoriale competente- con iscrizione obbligatoria (gratuita), anche nel caso di cittadino ucraino ultra 65enne.
3. trasformazione della motivazione del permesso di soggiorno in "motivi familiari" senza riconoscimento dello status di "rifugiato" , ai sensi dell'art. 29 T.U.I. , per persone di età inferiore a 65 anni (le verifiche su situazione reddituale, alloggio, e familiare a conferma del ricongiungimento ex art. 29 sono effettuate preliminarmente dalle Questure) con iscrizione obbligatoria al S.S.R. .
4. trasformazione della motivazione del permesso di soggiorno in "motivi familiari," senza riconoscimento dello status di "rifugiato ai sensi dell'art. 29 T.U.I. , per persone di età superiore a 65 anni con possibilità di iscrizione volontaria al S.S.R., dietro il pagamento alla Regione di un contributo minimo pari ad € 2.000 per l'anno solare in corso

Aggiornamento 12 marzo 2025